

Al legale rappresentante *pro tempore*
degli USR per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna,
per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la
Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto
Al legale rappresentante *pro tempore* degli AT Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo,
Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro E Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone,
Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino,
Trapani, Treviso e Verona

TRASMESSA VIA PEC

agli indirizzi censiti nel registro denominato "INDICE PA"
archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

drla@postacert.istruzione.it; drab@postacert.istruzione.it; drca@postacert.istruzione.it;

drcl@postacert.istruzione.it; drcl.contenzioso@postacert.istruzione.it;

drca@postacert.istruzione.it; drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; drli@postacert.istruzione.it;

stacert.istruzione.it; drlo@postacert.istruzione.it; drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it;

drma@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it; drpu@postacert.istruzione.it;

drsi@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it;

drto@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.it;

drve.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspag@pec.istruzione.it; uspan@postacert.istruzione.it; uspb@postacert.istruzione.it;

uspb@postacert.istruzione.it; uspb.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspb@postacert.istruzione.it; uspb.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspbq@postacert.istruzione.it; uspbq.contenzioso@postacert.istruzione.it; uspc@postacert.istruzione.it;

uspc@postacert.istruzione.it; uspc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspc@postacert.istruzione.it; uspc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspc@postacert.istruzione.it; uspc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

usple@postacert.istruzione.it; uspm@postacert.istruzione.it;

uspm@postacert.istruzione.it; uspm.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspmi@postacert.istruzione.it; uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspmi@postacert.istruzione.it; uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspp@postacert.istruzione.it; uspp.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspp@postacert.istruzione.it; uspp.contenzioso@postacert.istruzione.it;

csapr@postacert.istruzione.it; usppg@postacert.istruzione.it; usppu@postacert.istruzione.it;

uspp@postacert.istruzione.it; uspp.contenzioso@postacert.istruzione.it;

usprc@postacert.istruzione.it; usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

usprc@postacert.istruzione.it; usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

usprc@postacert.istruzione.it; usprc.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspsr@postacert.istruzione.it; uspta@postacert.istruzione.it; uspch-pe@postacert.istruzione.it;

uspte@postacert.istruzione.it; uspto@postacert.istruzione.it; usptp@postacert.istruzione.it;

usptv@postacert.istruzione.it; usptv.contenzioso@postacert.istruzione.it;

uspv@postacert.istruzione.it; uspv.contenzioso@postacert.istruzione.it;

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO n. 7152-2020 DEL 19.11.2020**

Lo scrivente Avv. Fabio Ganci, in nome e per conto dei docenti ABATE ALESSIO, C.F. BTALSS02A02D086T - ACCALAI MAURIZIO, C.F. CCLMRZ60D30L473M - AMATO SALVATORE, C.F. MTASVT91D27I533I - ANTENUCCI DOMENICO, C.F. NTNDNC66H20L103N - BADOLATO GIUSEPPE, C.F. BDLGPP94D26C710X - BARONE MARIA VALENTINA, C.F. BRNMVL84D58G317Z - BELLOPEDE ANTONIO, C.F. BLLNTN79L25B963F - BIANCA ANDREA, C.F. BNCNDR88E08I754T - BRIUGLIA GIUSEPPE, C.F. BRGGPP75R12F158R - CANNAVÒ GIUSEPPE, C.F. CNNGPP86S20C351M - CANNIZZARO GIUSEPPE, C.F. CNNGPP72R05G273X - CARACCIOLO ANGELA, C.F. CRCNGL70C44M208H - CARELLA VITO, C.F. CRLVTI64P02A662S - CASTELLANA ALESSANDRO, C.F. CSTLSN76L26G273M - CERRELLI ANGELA, C.F. CRRNGL81R54H223C - CESANO MAVERIK, C.F. CSNMRK92R24I470K - COSTANZA LUCA, C.F. CSTLCU90A04A089E - COSTANZA GUGLIELMO, C.F. CSTGLL90L03I533R - D'ANNA GIORGIO, C.F. DNNGRG78D04I119B - DE ANGELIS ROBERTO, C.F. DNNGRRT89M28E396Z - DE CANDIA NICOLA, C.F. DCNNCL84A21A662G - DE MARCO VITTORIA, C.F. DMRVTR80L49F376F - DE MARCO GRAZIA, C.F. DMRGRZ82P62H096D - DE MIN LUCA, C.F. DMNLCU68M16A757P - DEMENT JOEL JEFFREY, C.F. DMNJFF75L30Z404R - DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, C.F. DMGFNC67B15G273S - DI MAGGIO ROSARIA, C.F. DMGRSR83P54G273O - DI MARCANTONIO SIMONA, C.F. DMRSMN84D49A488L - DI SIMONE ANDREA, C.F. DSMNDR91S02I804Z - FERRAZZANO ANTONIO, C.F. FRRNTN87C16C352O - FERRI ELVIRA, C.F. FRRLVR81R62E791P - FERRO SAMUELE, C.F. FRRSML99M05G273P - FIORI FRANCESCA, C.F. FRIFNC86M49G478D - FRAIOLI ENRICO, C.F. FRLNRC94B15C034H - FRATTARUOLO ROBERTO, C.F. FRTRRT78E27H926E - GABRIELLI GIUSEPPE, C.F. GBRGPP73L25L113C - GALLO GAETANO, C.F. GLLGTN84E11G793F - GALOTTO LUCA, C.F. GLTLCU79C28I480Y - GATTI MANUELE, C.F. GTTMNL74M07D451I - GIAMBUSSO ENRICA, C.F. GMBNRC96T70A246T - GIOVINAZZO RENÈ, C.F. GVNRE74P30Z133E - GNASSO GIANSOSSIO, C.F. GNSGSS95M08F839F - GRAZIANI EMANUELE, C.F. GRZMNL98L29G914J - GREGGIO FRANCESCO, C.F. GRGFNC89S07G999G - GRISAFI ROSINA MARIA, C.F. GRSRNM97D47H269G - LA PORTA ANGELO, C.F. LPRNGL99C05H985H - LETTIERI NICOLANGELO, C.F. LTTNLN98E28E791A - MARCHEGGIANI FABIO, C.F. MRCPBA83L21L500U - MARCHESE ALESSIA, C.F. MRCLSS00P67D086F - MARCHINI FRANCESCO, C.F. MRCPNC01A18L400H - NISO ANTONIO, C.F. NSINTN74H11E986C - NISO GIOVANNI, C.F. NSIGNN82T02I549A - NOTARNICOLA ROSA, C.F. NTRRSO84C71C741S - OCCHIUTO SALVATORE, C.F. CCHSVT96H17F158G - PACE ROSETI DOMENICO, C.F. PCRDNC99D19C349B - PACE ROSETI BENITO, C.F. PCRBNT01E12C349A - PAGANO DANIELA, C.F. PGNDNL83P62C351J - PARENTE CARMEN, C.F. PRNCMN85H50B963Z - PELLERITO SABRINA MARIA, C.F. PLLSRN88T71G273A - PERNA MICHELE, C.F. PRNMHL75M04L113S - PIEMONTESE MATTEO, C.F. PMNMTT67H26H926Z - PIEROZZI MARIANNA, C.F. PRZMNN77H44D612K - RAGNI FRANCESCO, C.F. RGNFNC86E01A271D - RANCAN MARCO, C.F. RNCMRC97A07I775J - REMIGINI ALFREDO, C.F. RMGLRD90C30H224G - SCARAFINO SALVATORE, C.F. SCRSTV97D03D508Q - SCERVINO PIETRO, C.F. SCRPTTR60R10A912Q - SCIBETTA NICOLÒ, C.F. SCBNCL95E15B602J - SENTITI FRAN-

CO, C.F. SNTFNC70S01G230G - STOPPIELLO PIERA, C.F. STPPRI78M48A091L - STRINGATI GIOVANNI, C.F. STRGNN82P13G479X - SUFRÀ MAXYM, C.F. SFRMYM98C25Z138N - TORLUCCIO SIMONA, C.F. TRLSMN86A64A717E - URSU BIANCA, C.F. RSUBNC01D45Z129J - VALENTINI PAOLA, C.F. VLNPLA91H51L103S - VIGNINI ALESSANDRO, C.F. VGNLSN61S13D612C - VIRZI GIUSEPPE, C.F. VRZGPP78A19L331N, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. 8470/2020 ed elettivamente domiciliato in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro E Urbino, Pescara, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso e Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PREMESSO CHE

Secondo l'ordinanza n. 7152/2020 del 19.11.2020, il **TAR Lazio** ha affermato, richiamando l'ordinanza del **TAR LAZIO** n. 836/19, **“la necessità di integrare il contraddittorio “nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella seconda fascia della graduatoria definitiva impugnata”;**

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR **nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali (o di altre istituzioni resistenti) interessati dal quale risulti:***

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici*

proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR (o altre istituzioni resistenti) hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Patrizia Gorgo a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

- agli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** indicati in epigrafe e agli **AMBITI TERRITORIALI** indicati in epigrafe di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico di provvedere a:

A) pubblicare sul proprio sito istituzionale l'atto di avviso, il testo integrale del ricorso R.G. n. 8470/20, dell'ordinanza n. 7152/20 e degli ulteriori documenti (come da file zip allegato), in un'apposita sezione del sito denominata **"atti di notifica"**;

B) inserire, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza *Bis*, numero 7152/2020 del 19.11.2020;
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'atto di avviso, il ricorso, l'ordinanza n. 7152/20, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);

D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dell'atto di avviso, del ricorso R.G. n. 8470/20, dell'ordinanza n. 7152/20 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata **"atti di notifica"**; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI gli AMBITI TERRITORIALI, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, dell'ordinanza, l'elenco dei controinteressati entro il 17 Dicembre 2020, e di darne comunicazione allo scrivente avvocato entro il 19 Dicembre 2020;

Si allega file zip contenente:

- Atto di avviso;
- Testo integrale del ricorso introduttivo;
- Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7152/2020
- Elenco completo dei controinteressati;
- Ordinanza n. 836/2019 del 6 Febbraio 2019;
- Distinta del versamento quota Pubblici Proclami.

Roma, li 9.12.2020

Avv. Patrizia Gorgo